



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Majorana - Fascitelli"

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Telef. 0865/414128 – 414284 Fax 0865/413856

<http://www.isismajoranafascitelli.gov.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
Prot. 0008560 del 18/10/2018
04 (Uscita)

Ai Genitori e alunni delle classi V **SEDI**
tramite posta elettronica

Agli Alunni delle classi IV **SEDI**

Al sito WEB

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

La circolare M.I.U.R. prot. n. 3050 del 04/10/2018 -trasmessa con nota di questo Ufficio prot. n. 8024-04 del 06/10/2018- ha fornito le prime indicazioni operative sull'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019, che avrà inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta il giorno **19 giugno 2019** alle ore 8.30.

Il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR, con Circolare prot. n. 17676 del 12 ottobre 2018, ha individuato le date di seguito esplicitate, in ordine alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni:

- **30 novembre 2018**, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte dei candidati interni;
- **30 novembre 2018**, termine di presentazione della domanda ai Direttori Generali della Regione di residenza da parte dei candidati esterni;
- **31 gennaio 2019**, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito (candidati interni);
- **31 gennaio 2019**, termine ultimo di presentazione ai propri Dirigenti Scolastici o ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, **limitatamente a casi di gravi e documentati motivi**. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Dirigenti;
- **20 marzo 2019**, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 ed intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

A) CANDIDATI INTERNI DELL'ULTIMO ANNO

I candidati interni dovranno consegnare in Segreteria, **entro il 30 novembre 2018**, l'opportuno **modulo predisposto, compilato e corredato da:**

1. **ATTESTAZIONE relativa al versamento della tassa di esame di € 12,09 sul C/C n. 1016** (da ritirare c/o l'ufficio postale) intestato a:
"AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE"
Causale: Tassa Esame di Stato a.s. 2018/2019.

Per tale tassa è previsto l'esoneroⁱ per merito e per limiti di reddito. Si precisa che il mancato pagamento della tassa d'esame, senza aver diritto all'esonero, comporta l'esclusione dallo stesso esame;

2. DIPLOMA ORIGINALE di Licenza Conclusiva del I Ciclo d'Istruzione.

B) CANDIDATI INTERNI DEL PENULTIMO ANNO

Il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere richiesto in segreteria entro il 21 dicembre prossimo per consentire alla scuola di informare l'Ufficio Scolastico Provinciale nei termini previsti. Il pagamento delle tasse è disciplinato come per i candidati dell'ultimo anno.

In questo caso le domande, compilate e complete di ricevuta di versamento, saranno consegnate direttamente in segreteria alunni.

C) CANDIDATI ESTERNI

L'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. 19s. n. 226 del 2005;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.

La partecipazione all'Esame di Stato è subordinato al superamento dell'esame preliminare.

CRITERI DI AMMISSIONE

ALUNNI DELLA PENULTIMA CLASSE

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d.lgs. 62/2017, sono ammessi direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo, a domanda, per abbreviazione per merito, gli alunni della penultima classe che abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

ALUNNI DELL'ULTIMA CLASSE

Sono ammessi all'Esame di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

Sono ammessi altresì all'Esame di Stato gli studenti che riportino votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, previa adeguata motivazione del consiglio di classe.

Si precisa che, per il corrente anno scolastico, non rappresentano requisiti di accesso all'Esame di Stato, per i **CANDIDATI INTERNI**:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;

per i **CANDIDATI ESTERNI**:

- lo svolgimento delle prove INVALSI;
- lo svolgimento delle attività assimilabili all'alternanza scuola lavoro.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n. 20 del 4/3/2011, concernente la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata C.M. n.20/2011 prevede una opportuna conoscenza da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti, sulla base del relativo orario annuale personalizzato e del limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti sono state esplicitate con nota interna prot. n. 8019/01-05 del 06/0/2018.

Sul sito web sono disponibili :

- Nota MIUR prot. n. 17676 del 12/10/2018
- Modulo richiesta candidato interno
- Modulo richiesta candidato esterno



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina DI NEZZA

Carmelina Di Nezza

ⁱ Con la nota del 23 febbraio 2017, prot. n. 1987, il Miur comunica i limiti massimi di reddito, rivalutati in base al tasso d'inflazione programmato per il 2017 (pari allo 0,9 %) ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2017/2018, come da seguente prospetto in euro:

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Limite massimo di reddito per l'a.s. 2016/2017 riferito all'anno d'imposta 2015	Rivalutazione in ragione dello 0,9 % con arrotondamento all'unità di euro superiore	Limite massimo di reddito per l'a.s. 2017/2018 riferito all'anno d'imposta 2016
1	€ 5.336,00	€ 48,00	€ 5.384,00
2	€ 8.848,00	€ 88,00	€ 8.928,00
3	€ 11.372,00	€ 102,00	€ 11.474,00
4	€ 13.581,00	€ 122,00	€ 13.703,00
5	€ 15.789,00	€ 142,00	€ 15.931,00
6	€ 17.895,00	€ 161,00	€ 18.056,00
7 e oltre	€ 19.996,00	€ 180,00	€ 20.176,00

ESONERO per reddito

Hanno diritto all'esonero per motivi economici gli studenti che hanno usufruito di eguale esonero in sede di iscrizione alla classe V per l'a.s. 2017/2018.

ESONERO per merito (ai sensi dell'art. 200 della legge 16/04/1994, n. 297)

Hanno diritto all'esonero per merito gli alunni che nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2017/2018 hanno conseguito la promozione con una media non inferiore a 8/10.

A tal proposito si precisa che il computo della media deve tener conto del voto di tutte le discipline compreso quello del comportamento.

AI FINI DI ENTRAMBI GLI ESONERI E' CONDIZIONE INDISPENSABILE AVER RIPORTATO IL VOTO IN COMPORTAMENTO NON INFERIORE A OTTO/DECIMI NELL'A.S. 2017/2018.